

PENSIONI

Riscatto periodi non coperti da contribuzione

Riscatto laurea da valutare nel sistema contributivo.

L'Inps con la circolare 106 del 25 luglio 2019 detta le istruzioni per esercitare le due facoltà introdotte dall'articolo 20 del Decreto L. 4/2019, convertito in legge il 28 marzo 2019 n.26.

Periodi non lavorati e ammessi a riscatto (Domanda entro triennio 2019/2021)

Per quanto riguarda il riscatto dei periodi non lavorati l'Inps chiarisce che la facoltà è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La condizione d'iscrizione è soddisfatta alla presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.

L'assicurato deve essere privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, **non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa**, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Il riscatto è utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura di cinque anni, anche non continui e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 fino al 28 gennaio 2019 e deve essere compreso tra la data del primo e dell'ultimo contributo comunque accreditato

L'onere è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti di pari importi. L'onere può essere rateizzato fino a 120 rate mensili.

Tale facoltà di riscatto potrà essere esercitata limitatamente al triennio 2019/2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021.

Riscatto agevolato della laurea

Nuovo criterio di calcolo da valutare nel sistema contributivo

L'onere agevolato è applicato esclusivamente a periodi del corso legale di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

La Circolare Inps numero 6 del 22 gennaio 2020 ha però esteso la possibilità di riscattare con i criteri agevolati anche i periodi di studio universitario sino al 31.12.1995. A patto però che il lavoratore accetti di optare per il calcolo interamente contributivo dell'assegno ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995.

In questo caso, infatti, le anzianità antecedenti al 1° gennaio 1996 sono determinate non più con il metodo retributivo ma con il contributivo e, pertanto, si può fruire anche del riscatto agevolato della laurea.

Le ipotesi e gli scenari che si aprono sono molteplici e sicuramente vanno studiati caso per caso.

Di fatto è precisato che non è stata istituita una nuova tipologia di riscatto della laurea ma è soltanto stato introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto che si pone nel sistema contributivo.

Resta pertanto immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili di riscatto non interessati dalla legge in parola.

La domanda di entrambe le facoltà, può essere presentata dall'interessato tramite i servizi web dedicati, tramite Inps Contact Center multicanale tel.fisso 803164/06164164 mobile o tramite Patronati.

Si rende necessario, infine, analizzare compiutamente e attentamente, possibilmente con un esperto "neutrale" l'effetto che le operazioni in questione comportano, con dati alla mano, sulla propria pensione di domani.

Maggio 2021

giuliano coan

Consulente in diritto previdenziale e docente
in materia